



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 27 settembre 2017

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista la nota prot. n. 7893 del giorno 25 luglio 2017, pervenuta a questa Sezione in pari data (prot. C.C. n. 11788), con la quale il Sindaco del Comune di Busnago (MB) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Sindaco del Comune di Busnago (MB) premette in fatto che: a) l'amministrazione comunale, nell'anno 1997, con atto debitamente trascritto, ha affidato ad una Cooperativa sociale in diritto di superficie un'area di proprietà affinché sulla stessa fosse realizzata una R.S.A. per 100 posti letto; b) per la realizzazione dell'opera la Cooperativa risultava assegnataria, *ex art.* 20 della legge n. 67 del 1988, di un contributo F.R.I.S.L. pari a lire 12.274.000.000, con la contestuale previsione di una compartecipazione di spese per ulteriori lire 646.000.000 a carico della Cooperativa medesima; c) successivamente, nel 1999, il diritto di superficie è stato tramutato nella concessione per la costruzione e gestione di detta R.S.A., stante le eccezioni poste dal Ministero sulla titolarità

del contributo F.R.I.S.L. in capo ad un soggetto privato (in dipendenza di ciò, il beneficiario del finanziamento è diventato il Comune di Busnago, in forza della deliberazione CIPE del 22 dicembre 1998); d) l'area su cui sorge la R.S.A. è attualmente azzonata nel P.G.T. come "DOP - dotazioni pubbliche, IC - Attrezzature di interesse comune" e deriva dall'acquisizione di aree a *standard* in forza, in parte, di una procedura espropriativa e, in parte, della cessione delle aree stesse nell'ambito di un Piano di Lottizzazione; e) allo stato la R.S.A. è in funzione e il 2 settembre 2007 il gestore ha sottoscritto il contratto di accreditamento (l'ente dà altresì atto del fatto che dalla predetta data decorre il termine di anni 10 di comodato d'uso gratuito e che, per il periodo successivo, è previsto l'obbligo, in capo al gestore, di corresponsione al Comune, in via posticipata, di un canone annuo di € 24.790,00, da rivalutarsi con riferimento all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al 2057, data di scadenza della concessione); f) secondo l'ente, l'immobile, destinato ad attività a carattere socio-sanitario non aventi finalità strettamente correlate a quelle istituzionali del Comune, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello stesso con l'adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio (*ex art. 58 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008*); g) l'amministrazione comunale, in ossequio ai vincoli del pareggio di bilancio e della contabilità armonizzata, dispone oggi di risorse finanziarie limitate da destinare agli investimenti ed alla realizzazione di opere di interesse strategico ed intende conseguentemente valutare la possibilità di alienare la struttura (con base d'asta pari al valore determinato con perizia di stima).

2.- Ciò premesso detto sindaco - dato atto: *i*) della rilevanza generale della questione; *ii*) dell'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei Conti; *iii*) dell'assenza, per quanto di conoscenza, di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali in corso al riguardo - chiede a questa Sezione "un parere in merito a quanto esposto", ovvero:

1) se esistano "cause ostative all'alienazione della struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani" e, in definitiva, quali siano "gli eventuali vincoli gravanti sull'immobile, essendo lo stesso oggetto di finanziamenti regionali e statali destinati allo scopo sanitario";

2) qualora sia possibile procedere all'alienazione: 2.1) quali "coinvolgimenti sulla procedura di alienazione" debbano essere posti in essere, in considerazione del ricevuto "finanziamento F.R.I.S.L. a fondo perduto" (assegnato dal Ministero ed erogato dalla Regione al Comune, soggetto beneficiario); 2.2) se il fatto che il Comune risulti beneficiario di detto finanziamento costituisca elemento sufficiente affinché l'introito dell'eventuale vendita sia di pertinenza diretta dell'Amministrazione comunale medesima;

3) se sia possibile "destinare il ricavato dell'alienazione" di detto bene immobile "alla realizzazione di opere di altra natura, per l'esercizio di funzioni proprie o nell'ambito di competenze proprie".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Busnago all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

2.- Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; la deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

3.- Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: *a)* il rispetto degli equilibri di bilancio; *b)* il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; *c)* la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per

l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

3.1.- Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

3.2.- Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, complessivamente intesa nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva che essa può essere esaminata nel merito solo in parte.

Invero, con le prime due richieste, per come prospettate, l'ente mira ad ottenere l'avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali, afferenti ad una ben definita fattispecie, che rientrano, nel rispetto delle previsioni applicabili, nella discrezionalità dell'ente medesimo nell'ordinaria gestione complessiva del patrimonio e che, pertanto, non possono di per sé formare oggetto di parere, anche al fine di evitare commistioni ed ingerenze della Corte dei conti nelle concrete attività amministrative di competenza degli Enti territoriali, incompatibili con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale (cfr. da ultimo la deliberazione di questa Sezione nn. 62/2016/PAR; 12/2017/PAR e 142/2017/PAR).

In particolare, i mutui erogati nell'ambito del F.R.I.S.L., disciplinato prima dalla legge statale (v. l'art. 20 della legge n. 67 del 1988) e poi da una legge regionale (capo secondo della legge regionale della Lombardia n. 33 del 1991), quali mutui di scopo tipicamente volti al finanziamento di opere pubbliche coerenti con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale, si caratterizzano per lo specifico collegamento negoziale, rilevante anche sotto il profilo causale, fra scopo perseguito ed erogazione effettuata (cfr. in generale Cassazione, sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474); ogni operazione avente ad oggetto la complessiva attuazione del quadro negoziale deve dunque tener conto della causa del finanziamento e della relativa regolamentazione, oltre che legislativa, pattizia, disciplina questa che non può essere esaminata in questa sede e la cui interpretazione sostanzia attività di amministrazione attiva precluse, come tali, a questa Corte. Spetta in particolare all'ente valutare, di fronte ad una specifica fattispecie negoziale, la sussistenza delle previste condizioni per l'alienazione

dell'immobile incentivato, laddove queste effettivamente sussistano nello specifico caso concreto.

Quanto al terzo quesito, esso, inteso in termini generali, è invece ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo la questione posta, relativa alle modalità di corretta destinazione del ricavato dell'alienazione di un bene patrimoniale disponibile, riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica" connessa all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (v., per tutte, questa Sezione, deliberazione n. 85/2016/PAR); sussistono altresì, in riferimento ad essa, i requisiti d'ammissibilità prima richiamati. Tale quesito può dunque essere esaminato nel merito.

4.- In via preliminare, la Sezione precisa che le decisioni conseguenti, in materia di spesa, attengono al merito dell'azione amministrativa e rientrano, pertanto, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente, che potrà orientare la propria decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

5.- In materia, si deve preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie, come ricostruito dalla deliberazione di questa Sezione n. 85/2016/PAR, alla cui *ratio decidendi*, che deve essere in questa sede confermata, può quindi farsi riferimento.

In particolare, il comma 5 dell'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, stabilisce che "al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente": "Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Va altresì ricordato in questa sede che il comma 11 dell'art. 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede, nella versione risultante a seguito dell'intervento additivo ora richiamato e a prescindere dalla decisione d'illegittimità costituzionale di cui si darà atto nel prosieguo, che "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228";

Va altresì ricordato che il comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, statuisce che “in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.

Infine, il comma 6 dell'articolo 162 del T.U.E.L. prevede, a seguito della c.d. “armonizzazione”, che “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

5.1.- Il dato normativo sopra riportato, come s'è già avuto modo di rilevare, appare chiaro e non consente interpretazioni alternative a quella letterale. In questo senso milita la giurisprudenza della Sezione delle autonomie che, nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiaramente ricordato di aver ripetutamente esposto (si vedano, al riguardo, le deliberazioni n. 25/2014, n. 27/2013 e n. 6/2012) “le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili ove ci si trovi in presenza di evidenti lacune, imprecisioni tecniche e difetti di coordinamento delle norme”.

5.2.- Proprio la valorizzazione del dato testuale della disposizione in commento appare fornire diretta risposta al quesito dell'ente. La lettera del comma 5 dell'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, non appare invero lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell'ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all'estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento. In questo senso, del resto, milita anche il disposto del richiamato comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale, infatti, già prevede che le suddette risorse siano destinate alla copertura di spese di investimento “ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente”, alla “riduzione del debito”.

5.3.- Ulteriore e decisivo elemento si ricava, infine, da una corretta valorizzazione della *ratio* della disposizione in esame.

Il comma 5 dell'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ha, infatti, inserito la norma in commento in un contesto ben definito: il comma 11 dell'art.56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che già prevedeva la destinazione del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non fosse destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.

Tale destinazione veniva quindi vincolata, considerate "l'eccezionalità della situazione economica" e "le esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico (...), al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

5.4.- Come è noto questa complessiva disposizione è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 2015, in Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - Prima serie speciale), che ha così statuito: "la disposizione censurata nell'odierno giudizio si colloca nel quadro delle recenti misure adottate dal legislatore statale volte alla riduzione del debito pubblico, al fine precipuo di fronteggiare, in termini dichiaratamente derogatori e straordinari, l'«eccezionalità della situazione economica» e, appunto, le «esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico» (art. 56-*bis*, comma 11, primo periodo, del d.l. n. 69 del 2013)".

Proprio in considerazione della «eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando» ed in vista dell'obiettivo di interesse generale «della riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica attraverso la dismissione di determinati beni» (sentenza n. 63 del 2013), la Corte aveva già ritenuto che la previsione statale dell'obbligo di destinazione delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali alla riduzione del proprio debito fosse espressiva, oltre che «del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica», di un «principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica», come tale non invasivo delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali nella materia stessa in quanto proporzionato al fine perseguito (sentenza n. 63 del 2013). In questa prospettiva si è anche precisato che tanto gli artt. 117, terzo comma, e 119, sesto comma, Cost. quanto le norme di contabilità pubblica ben consentono al legislatore di prevedere che soltanto la quota eccedente la copertura del debito pubblico di pertinenza dell'ente territoriale possa essere destinata a spese di investimento, onde scongiurare l'eventualità che, per effetto di un esercizio inconsapevole o distorto dell'autonomia finanziaria regionale, possano rigenerarsi condizioni di indebitamento tali da vanificare il ripianamento conseguito.

La Corte costituzionale ha, però, anche dichiarato, nella pronuncia citata (sentenza n. 63 del 2013), l'illegittimità costituzionale di una disposizione statale che prescriveva agli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, di destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola al Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato. E ciò sulla base del rilievo che detta previsione, «non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione del ricordato principio fondamentale, si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia» degli enti stessi.

Una previsione siffatta - si è precisato - «determina una indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti agli enti territoriali, in quanto realizzate attraverso la dismissione di beni di loro proprietà e, con ciò, sottrae ad essi il potere di utilizzazione dei propri mezzi finanziari», potere «che fa parte integrante di detta autonomia finanziaria, funzionale all'assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti territoriali sono chiamati a svolgere (...) con conseguente violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.».

Le richiamate *rationes decidendi* hanno condotto la Corte a dichiarare, con la sentenza n. 189 del 2015, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 56-*bis*, comma 11, del decreto legge n. 69 del 2013, ora in esame: secondo il giudice costituzionale, anche tale norma è, infatti, volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; essa, inoltre, non soddisfa alcuna delle condizioni ripetutamente poste dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (infatti, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», v. la sentenza n. 237 del 2009; nello stesso senso le sentenze n. 139 del 2009, n. 289 e n. 120 del 2008).

5.5.- La sentenza di illegittimità costituzionale ora richiamata ha quindi inciso sul disposto originario dell'art. 56-*bis*, comma 11, del decreto legge n. 69 del 2013.

Tuttavia, la disposizione rilevante nella fattispecie, introdotta dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge n. 125 del 2015, è stata approvata successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale e successivamente anche all'udienza pubblica della Corte costituzionale in cui è stato esaminato il relativo ricorso (9 giugno 2015); non risulta dunque, a parere del Collegio, incisa dalla relativa pronuncia di incostituzionalità (v. la deliberazione di questa Sezione n. 85/2016/PAR).

I principi riaffermati nella sentenza del giudice delle leggi ora richiamata appaiono, però, avere precipuo rilievo anche in relazione alla norma in esame, consentendone di valorizzare appieno la *ratio*, ovvero il perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica, che si sostanzia appunto nella riduzione dei debiti dei vari enti. Ancor più significativo, ai fini che qui

maggiormente interessano, è il seguente principio riaffermato dalla Corte costituzionale e sopra già riportato: “tanto gli artt. 117, terzo comma, e 119, sesto comma, Cost. quanto le norme di contabilità pubblica ben consentono al legislatore di prevedere che soltanto la quota eccedente la copertura del debito pubblico di pertinenza dell’ente territoriale possa essere destinata a spese di investimento, onde scongiurare l’eventualità che, per effetto di un esercizio inconsapevole o distorto dell’autonomia finanziaria regionale, possano rigenerarsi condizioni di indebitamento tali da vanificare il ripianamento conseguito”.

5.6.- In questo senso si muove il comma 5 dell’art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, che impone la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate “all’estinzione anticipata dei mutui”.

In conclusione, dunque, incombe sugli enti locali l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento (v. ancora la deliberazione di questa Sezione n. 85/2016/PAR).

6.- Spetta al Comune di Busnago, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza contabile, oltre che da questo stesso parere, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alla predetta operazione, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi e negoziali.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
25 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)